

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1283/2014 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 2014**

che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO**1.1. Misure in vigore**

- (1) Le misure antidumping in vigore («le misure iniziali») sulle importazioni di alcuni accessori per tubi («il prodotto in esame») originari della Repubblica di Corea e della Malaysia («i paesi interessati») sono state inizialmente istituite dal regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) I dazi antidumping in vigore per la Malaysia corrispondono al 75 %, fatta eccezione per le società Anggerik Laksana Sdn Bhd e Pantech Steel Industries Sdn Bhd, che sono soggette a un dazio antidumping rispettivamente del 59,2 % e del 49,9 %. Per la Repubblica di Corea il dazio è del 44 % per tutte le società.
- (3) Le misure iniziali sono state confermate dal regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 363/2010 del Consiglio ⁽⁴⁾ («le misure in vigore»).

1.2. Misure in vigore nei confronti di altri paesi terzi

- (4) Al di fuori dell'ambito del presente procedimento sono attualmente in vigore misure antidumping sul prodotto in esame per le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Thailandia ⁽⁵⁾. Le misure relative al prodotto in esame originario della Cina sono state estese alle importazioni dello stesso prodotto spedite da Taiwan ⁽⁶⁾, Indonesia ⁽⁷⁾, Sri Lanka ⁽⁸⁾ e Filippine ⁽⁹⁾. Il 3 settembre 2014 la Commissione ha avviato un riesame in previsione

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio, del 19 agosto 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia (GU L 228 del 24.8.2002, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (GU L 275 del 16.10.2008, pag. 18).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1001/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari, tra l'altro, della Malaysia (GU L 107 del 29.4.2010, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio, del 27 agosto 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e sulle importazioni degli stessi prodotti spediti da Taiwan, siano essi o meno dichiarati originari di Taiwan, e che abroga l'esenzione concessa a Chup Hsin Enterprise Co. Ltd e a Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd (GU L 233 del 4.9.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ Ibidem.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 2052/2004 del Consiglio, del 22 novembre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell'Indonesia o meno (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 4).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 2053/2004 del Consiglio, del 22 novembre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dello Sri Lanka o meno (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 9).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 655/2006 del Consiglio, del 27 aprile 2006, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 1).

